

REGOLAMENTO (CEE) N. 2661/88 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 1988
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2311/88 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2311/88 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.
3) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 79.